

SPECIFICA TECNICA PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

La verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ottempera agli specifici obblighi del Datore di Lavoro previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 Ottobre 2001.

La verifica ha lo scopo di accertare che la protezione dei lavoratori contro la fulminazione diretta e indiretta delle strutture sia garantita e permanga nel tempo in funzione delle caratteristiche dei dispositivi installati e del loro grado di manutenzione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **D.Lgs. 81/08** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- ✓ **D.P.R. 462/01** "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- ✓ **CEI EN 62305** "Protezione contro i fulmini"
- ✓ **CEI 0-14** "Guida all'applicazione del DPR 462/01".
- ✓ **CEI 81-2** "Guida per la verifica dei dispositivi di protezione contro i fulmini"

3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le verifiche vengono eseguite secondo lo schema operativo di seguito dettagliato. Tutte le prove e misure previste si intendono eseguite a campione e quindi non sulla totalità dei componenti o dispositivi installati. L'ampiezza del campione viene stabilita a discrezione del Tecnico Verificatore in funzione della documentazione di impianto disponibile e del livello di manutenzione dell'impianto.

Le attività elencate possono essere eseguite tutte o in parte a seconda delle caratteristiche dell'impianto e delle apparecchiature installate. L'ordine di esecuzione delle attività è puramente indicativo e sarà concordato con il Cliente.

- ✓ *Esame della valutazione del rischio di fulminazione e identificazione delle misure di protezione da adottare*
- ✓ *Esame del progetto e verifica della rispondenza delle misure adottate al livello di protezione richiesto dal documento di valutazione del rischio*
- ✓ *Esame a vista dell'impianto*
- ✓ *Misura della resistenza di terra*
- ✓ *Prove di continuità degli elementi costituenti l'impianto di protezione contro i fulmini*

4. DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO

Onde facilitare lo svolgimento del servizio, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Verificatore incaricato da Cervino prenderà visione della documentazione tecnica di impianto disponibile.

Sono di seguito elencati, in via indicativa, i documenti che possono essere richiesti dal verificatore al fine di identificare l'impianto soggetto a verifica e ad esprimere il parere di competenza.

- ✓ *Valutazione del rischio di fulminazione*
- ✓ *Progetto dell'impianto di protezione contro i fulmini;*
- ✓ *Dichiarazione di conformità;*
- ✓ *Disegni e planimetrie;*
- ✓ *Comunicazione dei dati relativi al guasto a terra del sistema di alimentazione da parte dell'Ente Distributore di energia elettrica*
- ✓ *Relazione di verifica di manutenzione.*
- ✓ *Comunicazione/denuncia di messa in servizio*

5. SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA VERIFICA

Per l'esecuzione delle verifiche in oggetto il Cliente, oltre a mettere a disposizione la documentazione di impianto, dovrà garantire al tecnico Verificatore:

- ✓ *l'accesso a tutte le parti di impianto ritenute significative ai fini dell'emissione del parere di competenza;*
- ✓ *l'assistenza da parte di personale con conoscenza dell'impianto e esperienza nell'esecuzione di lavori su impianti elettrici;*
- ✓ *la possibilità, previo accordo su modi e tempi, di eseguire tutte le prove ritenute necessarie ai fini dell'emissione del parere di competenza.*

6. VERIFICHE STRAORDINARIE

Il DPR 462/01 prevede che siano eseguite verifiche straordinarie nei seguenti casi:

- ✓ *Ampliamenti o trasformazioni significative all'impianto*
- ✓ *Esplicite richiesta del Datore di Lavoro*
- ✓ *A seguito di verifica con esito negativo*

7. PERIODICITA' DELLA VERIFICA

La periodicità della verifica viene stabilita dal Datore di Lavoro (eventualmente da suoi delegati) in funzione della classificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività lavorativa.

Il DPR 462/01 prevede le seguenti periodicità delle verifiche:

- ✓ *Periodicità pari a **2 anni**: ambienti a maggior rischio in caso di incendio (rif. CEI 64-8), locali ad uso medico, cantieri.*
- ✓ *Periodicità pari a **5 anni**: per tutti gli altri ambienti, considerati come Ordinari.*